

STUDIO LEGALE ASSOCIATO

AVV. GAETANO DE SIMONE

80133 NAPOLI

VIA NUOVA MARINA 5 PARTITA IVA 07129690637

www.studiodesimone.it e-mail info@studiodesimone.it

DATA	31/01/2012
ENTE GIUDICANTE	CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE TERZA
NUMERO	1355

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2754-2007 proposto da:
GIALLO FRANCO

RICORRENTE

contro
ASSICURAZIONE SPA

CONTRORICORRENTE

e contro
VERDE MARIO
NERO SANDRO ;

INTIMATI

AVVERSO	
PROVVEDIMENTO	SENTENZA
ENTE EMITTENTE	CORTE D'APPELLO di ROMA
DATA	17/05/2006
NUMERO	2281

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato in data 15.6.94, GIALLO FRANCO ha convenuto innanzi il Tribunale Civile di Roma VERDE MARIO e NERO SANDRO e l'ASSICURAZIONE SPA, in persona del legale rapp.te p.t., nella qualità rispettivamente di

STUDIO LEGALE ASSOCIATO

AVV. GAETANO DE SIMONE

80133 NAPOLI

VIA NUOVA MARINA 5 PARTITA IVA 07129690637

www.studiodesimone.it e-mail info@studiodesimone.it

DATA	31/01/2012
ENTE GIUDICANTE	CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE TERZA
NUMERO	1355

proprietario, conducente e impresa di assicurazione del veicolo, chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni subiti all'autovettura di sua proprietà a seguito dell'incidente verificatosi .

Si costituivano in giudizio i convenuti e all'udienza del 12.2.2002 la causa veniva trattenuta in decisione.

Parte attrice provvedeva al deposito della comparsa conclusionale in data 13.4.2002, costituendosi con un nuovo difensore (nella persona dell'avv.MEVIO GIORGIO).

Con sentenza n. 31376/2002, il Tribunale di Roma, considerando che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, con provvedimento del 14.1.97, aveva disposto la cancellazione dall'Albo dell'avv. NICOLA TIZIO, procuratore di parte attrice e che tale provvedimento era divenuto esecutivo in data 24.6.99, dichiarava interrotto il processo e la nullità degli atti compiuti successivamente a detto provvedimento.

Proponeva appello GIALLO FRANCO e, costituitisi i convenuti, la Corte d'Appello di Roma, con la decisione in esame, depositata in data 17.5.2006, rigettava il gravame confermando quanto statuito in primo grado, ritenendo la fattispecie in esame disciplinata dall'art.301 cpc e che comunque la nomina del nuovo difensore era avvenuta a distanza di circa TRE ANNI DA DETTO PROVVEDIMENTO DI CANCELLAZIONE.

Ricorre per cassazione la GIALLO FRANCO con unico articolato motivo, e relativo quesito; resiste con controricorso ASSICURAZIONE SPA

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo di ricorso si deduce violazione degli artt.83, 301, 302 e 112 cpc; si afferma che, con la comparsa conclusionale depositata in data 13.4.2002, si è determinata l'interruzione del processo ex art.302 cpc.

Il ricorso non merita accoglimento.

Non può che ribadirsi quanto già statuito da questa Corte (tra le altre, nn. 25641/2010, e 8409/1996), secondo cui **la cancellazione del difensore dall'albo professionale** per motivi disciplinari, prevista dal R.D.L. 27 novembre 1933, n.1578, art.40, è **riconducibile**, in virtù di interpretazione estensiva, **alle ipotesi di cui all'art.301 cpc, in quanto assimilabile a quelle espressamente previste della radiazione e della sospensione**; pertanto, ove verificatasi prima della chiusura della discussione, dopo la quale ha, invece, rilevanza ai sensi dell'art.286 cpc, comma 2, **DETERMINA AUTOMATICAMENTE L'INTERRUZIONE DEL PROCESSO**,

STUDIO LEGALE ASSOCIATO

AVV. GAETANO DE SIMONE

80133 NAPOLI

VIA NUOVA MARINA 5 PARTITA IVA 07129690637

www.studiodesimone.it e-mail info@studiodesimone.it

DATA	31/01/2012
ENTE GIUDICANTE	CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE TERZA
NUMERO	1355

ancorchè il giudice o le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, con la conseguente nullità degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata.

Ed inoltre che il decesso del procuratore nel corso del giudizio non determina l'interruzione del processo quando però la parte provveda alla sua sostituzione con il primo atto utile (nella specie: in sede di comparsa conclusionale), anche se diverso da quelli indicati nell'art.83 cpc, comma 3, purchè evidenzi la volontà di conferire la procura al nuovo difensore.

Ne deriva che correttamente la Corte di Roma, da un lato, ha affermato che, in caso di cancellazione dall'albo professionale dell'unico difensore con cui la parte è costituita nel giudizio di merito, si determina *ope legis*, automaticamente la interruzione del giudizio dal giorno dell'evento e, dall'altro, che non può ritenersi che, nella vicenda in esame, l'interruzione del processo non si sia verificata per la nomina, da parte della GIALLO FRANCO, di un nuovo difensore, essendo la stessa avvenuta a distanza di quasi tre anni dal provvedimento di cancellazione.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese della presente fase che liquida in complessivi Euro 3.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre spese generali ed accessorie come per legge.